

**COVID19 E CONSEGUENZE SUI CONTRATTI IN**  
**CORSO DI ESECUZIONE**



**Avv. Francesca Crivellari**  
Viale America . 93 - 00144 ROMA  
[segreteria@crivellarilegaladvisors.it](mailto:segreteria@crivellarilegaladvisors.it)



La normativa «emergenziale» emanata dal Governo per contrastare il diffondersi della pandemia da Coronavirus ha disciplinato, inter alia, **alcune tipologie di rapporti contrattuali** al fine di agevolare i soggetti che subiscono e subiranno conseguenze economiche e reddituali in virtù di due elementi:

- L'inevitabile flessione degli incassi (sia da lavoro autonomo che dipendente)
- L'impossibilità o la difficoltà materiale di svolgere alcune attività ad oggi proibite o rese più difficoltose delle prescrizioni dettate al fine di contrastare la diffusione del virus

Il presente elaborato ha lo scopo di agevolare l'interpretazione del contenuto dei decreti emanati dal Governo, con particolare riferimento al DL. N. 18 del 17 marzo 2020 c.d. «Cura Italia» per la parte relativa ai rapporti obbligatori. Lo stesso, quindi, non costituisce un parere tecnico-legale, pur essendo stato elaborato con lo scopo di orientare il lettore nella disamina delle conseguenze giuridiche delle norme in discorso, né ha preso in esame tutte le norme contenute nel predetto decreto, per la cui integrale lettura si rinvia al testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito [www.crivellarilegaladvisors.it](http://www.crivellarilegaladvisors.it)

Tutto quanto quivi riportato si basa sui provvedimenti ed i materiali resi noti alla data del 23 marzo 2020

Sotto il profilo sistematico, il DL Cura Italia è strutturato come segue:

- Parte speciale: Alcuni contratti e rapporti obbligatori sono stati disciplinati in modo specifico in ordine alle conseguenze che si producono nel caso in cui i contratti o gli impegni assunti non vengano adempiuti regolarmente (e quindi non vengano eseguiti in ottemperanza alle modalità e termini originariamente previsti nei contratti). I rapporti disciplinati in via esplicita dal DL 18/20 non sono oggetto della presente trattazione, ma verranno esaminati con separate slide.
- Parte generale: L'art. 91 invece prevede una disposizione di natura generale, volta a regolare tutti i rapporti obbligatori e quindi applicabile, in presenza dei requisiti richiesti, anche a quei contratti che non sono specificatamente disciplinati nella parte definita «Speciale»

## Art. 91

L'art. 91 del DL n. 18/2020 *“Cura Italia”* rubricato *“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”* ha aggiunto il comma *6 bis* all’art. 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che recita:

***“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.***

Per comprendere gli effetti che la disposizione in commento apporta alle normali dinamiche contrattuali, è opportuno evidenziare che, in assenza di questa disposizione – e quindi in un regime ordinario – se una delle parti di un contratto non adempie in modo puntuale (sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo e temporale, il c.d. esatto adempimento) alle obbligazioni assunte nel contratto, quella parte sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra parte contrattuale, la quale potrà:

- ✓ Risolvere il contratto in essere
- ✓ Pretendere l'adempimento della prestazione
- ✓ Ed in ogni caso ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento eseguito

Taluni contratti prevedono conseguenze immediate e specifiche a carico della parte inadempiente, che in via esemplificativa si possono così riassumere:

- Risoluzione automatica del contratto (ossia, senza necessità che un giudice ne dichiari lo scioglimento)
- Decadenza da diritti originariamente previsti (ad esempio, mancata esecuzione della prestazione da parte dell'altro contraente, ossia colui che non è inadempiente)
- Pagamento di penali

L'art. 91 del DL Cura Italia ha introdotto una disciplina derogatoria alle norme che regolano i principi ordinari.

In particolare, l'art. 91 prevede che la parte contrattuale che non adempie affatto all'obbligazione assunta, oppure non adempie in modo esatto (per esempio, in caso di locazione, paga solo una parte del canone o lo paga in ritardo) potrebbe essere ritenuta non responsabile ai fini contrattuali e quindi essere tenuta esente dalle ordinarie conseguenze che l'inadempimento comporta.

La norma in discorso prevede nello specifico l'esenzione dal pagamento di penali e la non operatività di eventuali decadenze previste dal contratto o dalla legge.

Inoltre, poiché l'art. 91 fa esplicito riferimento all'art. 1218 e 1223 c.c., il debitore inadempiente non sarà tenuto al pagamento del risarcimento del danno, normalmente dovuto (anche in assenza di penali contrattuali) in caso di inadempimento.

**MA.....**

L'art. 91 non ha lo scopo di mettere al riparo, in modo automatico, il debitore che nel periodo di emergenza non adempia le proprie obbligazioni, per esempio perché ha subito e subirà conseguenze economiche rilevanti dalla situazione congiunturale in essere.

L'art. 91 non è dunque una norma che consente a chiunque ed in qualsiasi situazione di rimanere inadempiente!

Ed infatti, l'incipit della norma è chiaro:

**«Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione....»**

Tale inciso comporta che il debitore debba dimostrare che l'inadempimento sia stato causato dal fatto che egli si sia attenuto alle disposizioni adottate dal Governo per il contenimento del contagio.

**Il che prevede, innanzitutto, che il debitore ne sia destinatario.** Per fare un esempio concreto: le farmacie e i negozi di alimentari sono rimasti aperti (ad oggi) per tutta la durata dell'emergenza. Sarà dunque difficile sostenere che il mancato pagamento del canone di locazione del negozio sia ascrivibile al rispetto delle disposizioni emergenziali, invocando l'art. 91. tuttavia, potrebbero soccorrere i principi generali di cui agli art. 1467 c.c. e 1218 c.c.

Indubbiamente tutti, chi più chi meno, subiranno una contrazione dei fatturati o una riduzione o addirittura il mancato percepimento dello stipendio, ma poiché l'emergenza Covid19, in sé considerata, *non è ad oggi qualificata come causa di forza maggiore*, l'automatica esenzione da responsabilità del debitore non è percorribile.

### **Come ottenere allora l'esenzione dal pagamento di penali o la rinegoziazione dei termini contrattuali?**

L'art. 91 consente di includere l'emergenza Covid19, o meglio, il rispetto delle disposizioni emergenziali adottate pro tempore, tra le cause che il giudice, ma prima ancora, auspicabilmente, la controparte contrattuale devono valutare al fine di ritenere non applicabili le penali o le decadenze previste nel contratto.

Ad avviso di chi scrive, la norma consente di richiamare i principi già sanciti dall'art. 1218 c.c. e 1467 c.c., per annoverare il rispetto delle misure emergenziali al fine di ottenere una **rinegoziazione del contratto** e ristabilire il c.d. sinallagma contrattuale (l'equilibrio tra le prestazioni delle parti).

## **Cosa deve dimostrare il debitore?**

Il debitore inadempiente o che voglia ottenere la rinegoziazione del contratto deve dimostrare di essere destinatario delle misure di contenimento emanate dal Governo e quindi, ad esempio:

- Di non aver potuto tenere aperta la propria attività commerciale o di non aver potuto esercitare la propria professione o mestiere
- Di non aver potuto adempiere materialmente la prestazione richiesta perché impedito dalle limitazioni circa la libertà di circolazione
- Di non aver potuto acquistare i beni necessari ad adempiere la prestazione promessa

Questi sono solo degli esempi poiché le situazioni concrete possono essere diverse e molteplici

## **A chi può rivolgersi il debitore?**

Il debitore può condurre la trattativa con la propria controparte contrattuale, autonomamente. Nella maggior parte dei casi, infatti, non è prevista alcuna consultazione con autorità formalmente designate.

Il debitore dovrà esaminare il contratto in essere per verificare eventuali clausole in materia di forza maggiore, che, ove previste, potrebbero essere azionate nella fattispecie corrente.

In alternativa, ed in considerazione della natura della controparte, del tipo di contratto e dei rapporti pregressi, potrebbe essere opportuno rivolgersi ad un tecnico (avvocato o commercialista) al fine di impostare una trattativa più celere ed efficace.

Attualmente, come noto, non è possibile dare corso ad incontri e riunioni, ma le interlocuzioni a distanza (via email, telefono o video conference) sono ovviamente ammesse e auspicabili al fine di addivenire ad una celere definizione delle possibili controversie.

***Infine, un consiglio pratico....***

Avv. Francesca Crivellari

Si raccomanda di rendere noto alla controparte, per iscritto ed in tempi celeri, l'impossibilità di adempiere nei tempi previsti e con le modalità stabilite contrattualmente, al fine di avvalersi della causa di impossibilità sopravvenuta ed imprevista.

\*\*\*

Grazie per l'attenzione